

IL TRIBUNALE DI PISA
Ufficio Fallimentare

In composizione collegiale, in persona di
Dott. Giovanni Zucconi Presidente relatore
Dott. Stefano Palmaccio Giudice
Dott.ssa Rossana Ciccone Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.06.2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 25/2019 Reg. C.P.

Letta la proposta di concordato preventivo presentata il 6.08.2020 ed integrata in data 3.09.2020 da

Royal Tea Group s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piter Fondelli dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

nei confronti della

Massa dei creditori di Royal Tea Group s.r.l. in liquidazione
e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa

rilevato che la società istante, operante nel settore della produzione e del confezionamento sia per conto proprio che per conto di terzi thè ed infusi vari, ha rappresentato di versare in uno stato di crisi ed ha conseguentemente elaborato un piano, che, attraverso la continuità aziendale indiretta, l'apporto di finanza esterna, il ricorso alla transazione fiscale ed il degrado dei creditori privilegiati, prevede il pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., nonché la suddivisione degli altri creditori in 3 classi:

- 1) Crediti inseriti nella Classe 1°. Si tratta dei crediti vantati dagli Enti Previdenziali ed Assistenziali degradati in chirografo per incapacienza dell'attivo e che formano oggetto di apposita transazione ex art. 182 ter l.fall.; il loro pagamento avverrà nella misura del 3,45% per un importo pari a euro 37.000,00 mediante ricorso alla finanza esterna;
- 2) Crediti inseriti nella Classe 2°. Si tratta dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per tributi diretti ed in-diretti, sanzioni, interessi ed aggi degradati in chirografo per incapacienza dell'attivo e che formano oggetto di apposita transazione ex art. 182 ter l.fall.; il loro pagamento avverrà nella misura del 3,20%, per un importo pari a euro 65.000,00 mediante ricorso alla finanza esterna;
- 3) Crediti inseriti nella Classe 3°. Si tratta dei crediti vantati dai professionisti degradati in chirografo per rinuncia al privilegio e dei crediti chirografi ab origine vantati a vario titolo dai fornitori della società; il loro pagamento avverrà nella misura del 2,58%, per un importo pari a euro 2.021,68 mediante ricorso alla finanza esterna;

che con decreto del 7.09.2020 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura; che all'esito dell'adunanza del 25.02.2021 e del decorso dei successivi venti giorni, a fronte di una maggioranza richiesta di euro 1.595.046,40, sono stati

espressi voti contrari per euro 2.077.667,86 e non sono stati espressi voti per euro 1.132.826,61, non risultando essere stata raggiunta la maggioranza per le classi 1° e 2° relativi a debiti previdenziali e tributari;

visto il provvedimento con il quale il Tribunale in data 30.04.2021 ha ritenuto di procedere all'apertura del giudizio di omologazione;

che il contraddittorio è stato instaurato correttamente in quanto il decreto che ha fissato l'udienza di omologazione è stato notificato al C.G. e ai creditori dissenzienti;

ritenuto di dover affrontare in via preliminare la questione inerente la interpretazione dell'art. 180 l.f. nella parte in cui, a seguito della novella introdotta dall'art 3 comma 1° bis del D.,L. 125/2020, convertito con legge 159/2020, è previsto che: *“Il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 e, quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

ritenuto che si tratta di stabilire se la predetta disposizione possa trovare applicazione non solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria o l'ente gestore si sia astenuto dal voto, ma anche nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui sia stato espresso da parte di tali soggetti voto contrario;

ritenuto, ad avviso di questo Collegio, che, a fronte di un dato letterale privo di univocità, considerando, tra l'altro, la identità di effetti giuridici conseguenti alla mancata espressione del voto ed alla espressione del voto contrario, si debba far leva, per giungere ad una corretta interpretazione della disposizione, ad un criterio di tipo sistematico, che tenga conto della evidente volontà legislativa che sta a fondamento dell'intervento con cui si è inteso modificare l'art. 180 4° comma l.f.;

ritenuto a questo proposito di dover valorizzare il fatto che con la disposizione in esame si è voluto non solo porre un freno a posizioni di ingiustificata resistenza a proposte di soluzione della crisi di impresa che risultino in concreto più convenienti per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria, ma anche offrire al debitore una effettiva tutela giurisdizionale a fronte di una condotta del Fisco considerata dal contribuente illegittima;

ritenuto, quindi, che, a differenza di quanto è riscontrabile con riguardo alla piena ed incondizionata facoltà dei creditori privati di esprimere le loro determinazioni sulla proposta di concordato, stante l'indubbia natura negoziale dell'istituto, non altrettanto può dirsi per l'Erario, la cui discrezionalità non è altrettanto illimitata;

ritenuto che in tal senso deve essere letta la circolare N. 34/E del 29.12.2020 emanata dall'Agenzia delle Entrate per disciplinare il comportamento che le

direzioni territoriali debbono tenere a fronte di una proposta di concordato che contenga una richiesta di transazione fiscale, laddove si legge: *“Pertanto, laddove il Commissario Giudiziale renda un parere favorevole alla proposta di concordato e, conseguentemente, alla connessa proposta di 31 trattamento del credito, l’eventuale diniego da parte dell’Ufficio dovrà necessariamente essere corredato da una puntuale motivazione, idonea a confutare analiticamente, in base ad elementi chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e le conclusioni del Commissario medesimo”*;

ritenuto che, rispetto a quanto evidenziato in merito alla finalità di tutela giurisdizionale del contribuente, appare opportuno richiamare l’indirizzo espresso dalla S.C. a S.U. con l’ordinanza n. 8504/21 del 25.03.2021, che, confermando un principio interpretativo già contenuto nella pronuncia n. 12476/2020, secondo il quale è possibile utilizzare quale criterio interpretativo della vigente legge fallimentare le disposizioni contenute nel CCII non ancora entrato in vigore solo ove sia rinvenibile, rispetto agli istituti esaminati, un nesso di continuità tra regime vigente e regime futuro, ha attribuito al giudice della procedura concordataria la competenza a pronunciarsi sulla posizione assunta dall’amministrazione finanziaria a fronte di una richiesta di transazione fiscale in ambito concorsuale;

ritenuto, perciò, (tanto più considerando che nell’attuale assetto normativo del CCII è stato previsto che la proposta concordataria possa essere omologata anche senza l’espressa adesione dell’Amministrazione Finanziaria, e, quindi, anche con il voto contrario), che appare da prediligere l’interpretazione dell’art. 180 4° comma l.f. la quale consenta di neutralizzare, in presenza dei requisiti su cui ci soffermeremo a breve, il voto contrario espresso dall’Erario;

ritenuto, venendo alla disamina specifica della proposta di concordato presentata da Royal Tea Group, che il voto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dalla Agenzia delle Entrate sia risultato decisivo per il mancato conseguimento della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto e delle classi;

ritenuto di dover osservare che non è stata proposta in atti rituale opposizione da parte della Agenzia delle Entrate all’omologa del concordato, evidenziandosi come le note depositate in atti siano irrivalenti, dovendo l’opposizione essere proposta mediante rituale costituzione in giudizio, ex art.180 2° comma l.f.;

rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio voto contrario senza conformarsi alle direttive contenute nella circolare n. 34/E del 29.12.2020, che, come sopra riportato, invita le Agenzie territoriali a fornire esplicita motivazione del diniego;

rilevato, peraltro, che neppure le note irrivalentemente depositate si uniformano alle indicazioni della predetta circolare, osservandosi come in esse ci si dilunghi nel censurare le condotte dell’imprenditore, per rimarcarne la valenza eziologica rispetto allo stato di crisi, senza tener conto di quanto si

legge nella circolare laddove si afferma: *“Un altro aspetto in relazione al quale si rende necessario fornire chiarimenti è rappresentato dalla rilevanza che deve essere attribuita alla condotta del contribuente. Si ritiene, infatti, che la stessa non debba generalmente inficiare o pregiudicare la valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito, ma debba essere posta su un piano diverso rispetto a quest’ultima”*;

ritenuto che, a differenza di quanto sostenuto nelle note della Agenzia delle Entrate, il Commissario Giudiziale, in aderenza a quanto affermato dal professionista attestatore, ha analizzato in modo puntuale il profilo della convenienza della proposta di concordato rispetto all’alternativo scenario fallimentare, che trova palese fondamento nell’importante apporto di finanza esterna e nell’assoluta incertezza dei benefici che in un contesto fallimentare potrebbero derivare dall’esercizio di azioni risarcitorie nei confronti di organi sociali o di terzi;

ritenuto, pertanto, di dover procedere all’omologa della proposta concordataria;

osservato, invero, che non vi è ragione di mettere in discussione, anche in considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e da nessuno contestato, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 160 e 162 l. fall. (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali e rispondenza della proposta concordataria al modello legale);

che il C.G. nella sua relazione ha ampiamente e correttamente informato il ceto creditorio sulla coerenza e fattibilità del piano concordatario;

che la procedura appare quindi complessivamente regolare;

ritenuto di dover, altresì, disporre l’archiviazione della procedura fallimentare n. 224/2019 promossa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, riunita per connessione alla presente procedura;

P.Q.M.

Dispone l’archiviazione della procedura fallimentare n. 224/2019 promossa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, riunita per connessione alla presente procedura;

Omologa

il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe,

DISPONE

che l’esecuzione del Concordato si svolga secondo le seguenti modalità:

il Commissario Giudiziale sorveglierà l’adempimento del Concordato secondo le modalità appresso stabilite.

Ogni sei mesi il Commissario Giudiziale predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, sull’attività svolta dal debitore, e su ogni altra circostanza relativa all’esecuzione del Concordato con il conto della gestione.

La relazione verrà presentata al Giudice Delegato, con deposito in cancelleria. Il debitore, prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.

Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.

Prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Commissario Giudiziale dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima dell'esecuzione.

Il debitore procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Pisa, 18.06.2021

Il Presidente estensore
Dott. Giovanni Zucconi